

Provincia di Torino

**Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali n. 35- 37531/2011: L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Rigetto dell'istanza d'iscrizione alla sezione Provincia di Torino 'Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente' del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della 'Associazione Ricerche Spirituali - ARS' con sede legale in Torino, via Vespucci 57/E.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R.1/2004 art. 62;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 162-7146/2010 del 23/2/2010 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le modalità operative per la gestione della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

Vista l'istanza di iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Ricerche Spirituali - ARS" con sede legale in Torino, Via Vespucci 57/E, pervenuta al servizio competente dell'Amministrazione Provinciale in data 04/08/2011 ns. prot. n. 0666572;

Considerato che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. prot. n. 0710381 del 30/08/2011 che comunicava l'avvio di procedimento con contestuale rigetto d'iscrizione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R 38/94 e s.m.i. in quanto, dall'esame della documentazione presentata in sede dell'istanza non si evinceva, tra l'altro, lo scopo solidaristico dell'Associazione nonché il ruolo e il coinvolgimento dei volontari;

Considerato che, la lettera datata 30/08/2011 di cui sopra invitava suddetta associazione a voler trasmettere per iscritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dirette a suffragare l'iscrizione dell'associazione al Registro in questione;

Preso atto che è scaduto il suddetto termine ed ad oggi non è pervenuto alcun tipo di documentazione idonea ad attestare che l'associazione è in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa ai fini dell'iscrizione;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella

materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

*Determina*

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di rigettare l'istanza di iscrizione alla sezione provincia di Torino del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione 'Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente' dell'Associazione "Ricerche Spirituali" con sede legale in Torino, Via Vespucci 57/E (omissis);

2. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/10/2011

Il Dirigente  
Carla Gatti